



ENTE PARCO DELL'ETNA
-Nicolosi-

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE REGGENTE N. 110

ORIGINALE

Oggetto: " Ente Parco dell'Etna/ Zappalà ed altri.- Pagamento avviso di liquidazione Agenzia delle Entrate- Registrazione Ordinanza Corte di Appello di Catania 142/2012

L'anno duemiladiciassette il giorno 11 del mese di LUGLIO in Nicolosi,

IL DIRETTORE REGGENTE
(Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi)

Vista la l.r. 06.05.1981, n.98;

Vista la l.r. 09.08.1988, n.14;

Visto il DPRS 37/87 del 17.03.1987;

Vista la l.r. 03.10.1995, n.71;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n. 104/GAB del 12.4.2005;

Visto il D.A. n. 12/GAB del 5.4.2016;

Considerato che il Consiglio del Parco ha, con deliberazione n. 11 del 23.5.2017 5 adottato il bilancio di previsione 2017/2019, reso esecutivo con provvedimento dell'ARTA n. 47200 del 7/6/2017;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 29 del 10/04/2017 ad oggetto "Bilancio di previsione 2017/2019 – Approvazione documento tecnico ;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 30 del 10/04/2017 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2017/2019- Approvazione bilancio finanziario gestionale;

Premesso che in data 20.06 2017 perveniva a questo Ente Parco avviso di liquidazione Agenzia delle Entrate- Registrazione Ordinanza Corte di Appello di Catania n. 142/2012 relativa alla controversia tra Ente Parco dell'Etna e Zappalà ed altri;

Atteso che l'Agenzia delle Entrate considera solidalmente obbligati al pagamento della tassa di registrazione tutte le parti in causa fermo restando che che la parte vincitrice , nel caso in cui anticipi il pagamento, potrà rivalersi per intero sulla parte soccombente.

Precisato che il giudizio de quo ha visto soccombente questo Ente Parco dell'Etna e condannato alle spese legali;

Considerato pertanto che l'Ente Parco dell'Etna, nel caso di pagamento dell'Avviso da parte di uno dei soggetti solidalmente obbligati ma risultati non soccombenti in giudizio, Verrebbe esposto ad un nuovo giudizio con richiesta di rimborso, seguendo le spese di registrazione direttamente la soccombenza in giudizio e la condanna alle spese;

Atteso che il mancato pagamento ovvero il ritardo oltre 60 giorni dalla notifica dell'avviso comporterebbe comunque aggravio di interessi e spese a carico dell'Ente Parco;

Atteso che si è proceduto alla verifica dell'importo oggetto dell'avviso che nel caso in oggetto viene calcolato al 3% delle somme di danaro oggetto di condanna.

Atteso che pertanto il pagamento del suddetto avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate si presenta quale atto dovuto, da effettuare entro il termine assegnato per evitare le sanzioni previste nel caso di ritardato pagamento;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono tutte espressamente richiamate trascritte:

Procedere al pagamento dell'Avviso di Liquidazione per registrazione Ordinanza Corte di Appello di Catania n. 142/2012 tra questo Ente Parco dell'Etna e Zappalà per l'importo di euro 9.647,25;

Dare atto che la somma complessiva di euro 9.647,25 trova imputazione al capitolo 060201. 5 " Imposte e tasse, imposta di registro e di bollo" del Bilancio esercizio finanziario 2017;

IL DIRETTORE REGGENTE
Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi



ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

VISTO: Si attesta che la somma di Euro 9.647,25 risultante dal presente provvedimento è

Impegnata al capitolo 602015 del bilancio 2017, giusto impegno di spesa

n. 189 del 11/7/2017

Nicolosi 11/7/2017

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa M. G. Torrisi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato presso la sede dell'Ente Parco il

_____, e per la durata di giorni quindici

Nicolosi _____

IL dirigente
